

**Risposta Ministero**

In relazione a quanto indicato in oggetto, si conferma che il campo di applicazione della normativa in oggetto è riferito a potenze termiche complessive comprese tra 25 e 1.200 Kw.

Per potenze termiche superiori la suddetta normativa può essere presa a riferimento in analogia fermo restando quanto stabilito dal D.M. 4 maggio 1998 all'allegato I, lettera A per le attività non regolante da specifiche disposizioni antincendio.

Conseguentemente non è possibile ricorrere al procedimento di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. 37/98.